



LEGAMBIENTE VENETO



LEGAMBIENTE VENEZIA

**Alla Regione Veneto
Segreteria Regionale all'Ambiente e ai
Lavori Pubblici
Direzione Regione Tutela dell'Ambiente
SERVIZIO VIA
Calle Priuli – Cannaregio, 99
30121 Venezia**

**e p.c. Giunta Regionale del Veneto
Palazzo Balbi - Dorsoduro 3901
30123 Venezia**

Venezia, 20 ottobre 2009

Oggetto: Osservazioni al progetto per la realizzazione di un “Impianto di stoccaggio rifiuti speciali liquidi e solidi, pericolosi e non pericolosi, da realizzarsi nell'area exPA2/4 del Petrolchimico di Marghera” presentato dalla ditta S.T.E. Servizi Tecnologici per l'Ecologia S.r.l. Via della Chimica, 4 - 30176 Malcontenta (VE).

Il sottoscritto Michele Bertucco, Presidente di Legambiente Veneto con sede in Rovigo Corso del Popolo, 276, e Dino Zavan in rappresentanza di Legambiente Venezia con riferimento al progetto in oggetto presentano le seguenti osservazioni

PREMESSA

La Legge Regionale n. 3 del 2000 prevede all'art 11 “- Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali, anche pericolosi.

1. Il piano regionale di gestione dei rifiuti speciali, anche pericolosi, provvede a:

- a) promuovere le iniziative dirette a limitare la produzione della quantità, dei volumi e della pericolosità dei rifiuti speciali;***
- b) stimare la quantità e la qualità dei rifiuti prodotti in relazione ai settori produttivi e ai principali poli di produzione;***
- c) dettare criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti speciali;***

d) stabilire le condizioni ed i criteri tecnici in base ai quali gli impianti per la gestione dei rifiuti speciali, ad eccezione delle discariche, sono localizzati nelle aree destinate ad insediamenti produttivi;

e) definire, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 22/1997, le misure necessarie ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione dei rifiuti speciali, tenuto conto degli impianti di recupero e di smaltimento esistenti, nonché della vicinanza e dell'utilizzo di linee ferroviarie.

2. Il piano regionale di gestione dei rifiuti speciali si compone dei seguenti elaborati:

a) normativa di attuazione;

b) relazione generale sui principali poli di produzione dei rifiuti speciali, nonché sugli obiettivi finali del piano;

c) stima del fabbisogno di impianti, potenzialmente necessari sulla base del principio di prossimità.

3. La Giunta regionale, sentite le province e la commissione consiliare competente, provvede a determinare, entro sessanta giorni dall'approvazione del piano, con apposite direttive:

a) la normativa tecnica per l'ubicazione, la realizzazione e la gestione degli impianti di discarica controllata;

b) la normativa tecnica per l'ubicazione, la realizzazione e la gestione degli impianti di recupero e di smaltimento diversi dalla discarica”.

A distanza di nove anni dall'approvazione della legge il piano non ha ancora visto la luce e la sua assenza ha permesso alla Giunta Regionale del Veneto di gestire senza regole la complessa materia dei rifiuti di origine industriale.

Riteniamo, inoltre, che insediare a Porto Marghera un'attività di stoccaggio e smaltimento di rifiuti pericolosi, tossici e nocivi significherebbe smentire quanto fatto fino adesso per riconvertire il polo produttivo di Marghera, attraverso la bonifica delle aree inquinate, l'insediamento di attività industriali innovative e pulite, con il parallelo rafforzamento delle funzioni logistiche e portuali e la riqualificazione dell'intera area; e che, anzi, lo sviluppo di attività sostenibili ed ecocompatibili potrebbe essere ulteriormente scoraggiato, con pesanti ricadute occupazionali nella presente già grave situazione di crisi.

OSSERVAZIONI

Il progetto presentato per la realizzazione di un “Impianto di stoccaggio rifiuti speciali liquidi e solidi, pericolosi e non pericolosi, da realizzarsi nell'area exPA2/4 del Petrochimico di Marghera” è in contrasto con:

- Le previsioni del Piano Regolatore Generale di Venezia che all'art. 25 delle NTA del Piano Regolatore Generale – Variante per Porto Marghera, adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 258 del 27-28.11.1995 e approvata con DGRV n. 350 del 9.2.1999, prevede nell'area interessata al Progetto, classificata come Zona industriale portuale di completamento D1.1°, destinazioni quali: “[...] impianti tecnologici (... di raccolta e di trattamento dei rifiuti da parte di enti pubblici ovvero – se relativi ai soli rifiuti prodotti dalla propria attività in sito - da parte di soggetti privati); [...]” e che, pertanto, vieta esplicitamente la localizzazione e la gestione di impianti di trattamento rifiuti prodotti fuori dal sito di Porto Marghera, da parte di privati;
- Le previsioni dell'art. 7 (Disposizioni in materia di impianti di smaltimento di rifiuti speciali) del Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Speciali adottato dalla Giunta

Regionale del Veneto in data 29 febbraio 2000 che dice: *“1. È vietata la realizzazione di nuovi impianti di trattamento chimico, fisico e biologico e di inceneritori salvo nei casi in cui venga utilizzata una tecnologia che comporti un miglioramento dell’impatto ambientale. In sede di rinnovo dell’autorizzazione gli impianti esistenti devono agli standard ambientali previsti per i nuovi impianti nel frattempo autorizzati. 2. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 36 del D.lgs. n. 152/99, agli impianti di depurazione di acque reflue urbane possono essere conferiti rifiuti speciali liquidi alle seguenti condizioni: a) l’impianto sia dotato di speciali sezioni impiantistiche di pretrattamento autorizzate ai sensi del d.lgs. n. 22/97; b) l’effluente della sezione di pretrattamento convogliato all’impianto di depurazione, rispetti il regolamento di fognatura; c) i rifiuti conferiti siano prodotti nel medesimo ambito territoriale ottimale, di cui alla legge regionale 27/3/98, n. 5, di cui fa parte l’impianto. 3. In applicazione del principio di prossimità nello smaltimento dei rifiuti, previsto dall’art. 5, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 22/1997, ed al fine di ridurre la movimentazione dei rifiuti, i nuovi impianti di inertizzazione di rifiuti speciali possono essere realizzati esclusivamente nel medesimo sito in cui sono in esercizio discariche per rifiuti speciali, diverse da quelle di seconda categoria tipo A di cui alla Deliberazione del Comitato interministeriale del 27.07.1984, ed al solo fine del conferimento dei rifiuti inertizzati nella medesima discarica. Gli impianti di inertizzazione così realizzati si configurano quali pertinenza della discarica anche ai fini della destinazione urbanistica dell’area”*.

Il progetto presentato non tiene conto:

- che la quantità di rifiuti pericolosi e non pericolosi è pari a circa 300 ton/giorno corrispondenti a n. 10 automezzi da 30 ton/cad. o a n. 30 automezzi da 10 ton/cad in ingresso alla piattaforma costituisce una elevata movimentazione di rifiuti che non verranno trattati ma soltanto analizzati, miscelati e stoccati per essere, poi, ricaricati su altrettanti automezzi per essere destinati agli impianti finali di trattamento. Non comprendiamo, nè ci sembra giustificato un giro di automezzi così elevato senza ottenere nessun beneficio per l’ambiente in quanto i problemi vengono spostati al gestore del trattamento finale;
- che la grigliatura dei rifiuti in entrata, il lavaggio delle linee per evitare che i rifiuti incompatibili si mescolino e l’acqua piovana contaminata incrementano il volume dei rifiuti prodotti in uscita dalla piattaforma che possono avere due destinazioni: scarico nella fognatura interna al petrolchimico secondo i limiti di accettazione imposti o smaltimento all’esterno producendo un ulteriore rifiuto;
- dei limiti previsti dal regolamento di fognatura interna allo stabilimento petrolchimico ne viene riportata la potenzialità residua dell’attuale impianto di depurazione;
- che nell’impianto di stoccaggio vengono utilizzate 120 ton/giorno di acqua di raffreddamento: non è chiaro che tipo di acqua venga utilizzata e, se la stessa potrebbe essere contaminata dal processo e dove venga, alla fine del processo di lavorazione, scaricata;
- che nel piano di gestione operativa allegato al progetto è riportato che per liquidi a significativo potere calorifico venga privilegiato l’inceneritore di rifiuti a letto fluido del reparto SG31 nell’area del petrolchimico. Si chiede quali e quanti siano i rifiuti da inviare all’incenerimento e, inoltre, si chiede che il progetto STE venga valutato assieme al progetto dello SG31 dato che sia nella relazione tecnica della STE sia nella delibera 2514/09 della Regione Veneto pare evidente che questo centro invierà i propri

rifiuti all'incenerimento nell'impianto SG31 aumentandone l'utilizzo rispetto alla situazione attuale, e di esso è già previsto il potenziamento del 25% e addirittura la messa in funzione del forno gemello, attualmente fermo, per raddoppiare le quantità incenerite. Questo muta in modo sostanziale l'impatto sull'area e in termini di emissioni atmosferiche, sicurezza, traffico e pericoli per i cittadini;

- che l'incenerimento deve essere l'ultima strada di smaltimento dopo avere utilizzato tutte le altre possibilità in modo singolo o combinato: chimico-fisico, biologico anaerobico con produzione di biogas e quindi di energia, biologico aerobico ed inertizzazione;
- che la tecnologia ad incenerimento è quella più inquinante per la presenza di sostanze come diossine, polveri sottili di dimensioni molto inferiori a 10 µm e nanoparticelle molto pericolose per la salute umana come dimostrato da diversi ricercatori;
- che lo stesso progetto si integra con il PIF "Progetto Integrato Fusina" con particolare riguardo alla collocazione dei rifiuti; non ci è possibile valutare il progetto nella sua globalità e quindi richiediamo anche il progetto integrale PIF allo stato attuale dove saranno presenti anche i seguenti elementi per la nostra valutazione: a) la provenienza dei rifiuti, b) i sistemi di trattamento degli stessi, c) il gestore finale del PIF.

Con le osservazioni presentate ribadiamo la nostra contrarietà all'autorizzazione del progetto per la realizzazione di un "Impianto di stoccaggio rifiuti speciali liquidi e solidi, pericolosi e non pericolosi, da realizzarsi nell'area exPA2/4 del Petrolchimico di Marghera" presentato dalla ditta S.T.E. Servizi Tecnologici per l'Ecologia S.r.l. Via della Chimica, 4 - 30176 Malcontenta (VE).

Sicuri di un positivo accoglimento, porgiamo distinti saluti.

LEGAMBIENTE VENETO

LEGAMBIENTE VENEZIA

**Per comunicazioni: Legambiente Veneto Corso del Popolo, 276 45100 Rovigo
tel. 042527520 fax 042528072 e-mail presidente@legambienteveneto.it**